



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 482/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ H3G S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DELL'ALLEGATO
A, ALLA DELIBERA n. 8/15/CIR
(CONTESTAZIONE n. 13/16/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” di seguito Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” di seguito legge n. 689/81;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 56/15/CIR;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 13/16/DTC del 13 maggio 2016;

VISTA la nota del 14 giugno 2016 con cui la società H3G S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva ed ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società H3G S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 1 luglio 2016;

VISTA la nota dell’8 settembre 2016 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio nei confronti della società H3G S.p.A. al fine di acquisire ulteriori dati ed informazioni utili all’istruttoria e contenente la contestuale comunicazione di sospensione dei termini procedurali;

VISTA la nota del 10 ottobre 2016 con cui H3G S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta di documenti ed informazioni dell’8 settembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nel corso dell’anno 2015 sono pervenute diverse segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato l’avvenuta disattivazione, senza preavviso, delle proprie utenze mobili da parte della società H3G S.p.A. (di seguito: H3G o la Società) ed hanno, altresì, rappresentato che il predetto gestore consente la riattivazione del numero solo mediante l’acquisto di una nuova Sim card presso i propri punti vendita “3”.

L’Autorità, pertanto, in data 13 ottobre 2015, ha proceduto ad acquisire d’ufficio, mediante la consultazione del sito *web* www.tre.it, alla pagina <http://www.tre.it/assistenza/servizio-clienti/procedure-documenti/variazioni>, le seguenti informazioni “*per ottenere la riassegnazione di un numero 3 associato ad un’utenza ricaricabile in stato disattivo per la quale sia stata effettuata almeno una ricarica standard negli ultimi 24 mesi, su una nuova utenza 3, scarica l’apposito modulo oppure chiama il servizio clienti al numero 133*” e “*la disattivazione dell’utenza ricaricabile associata al numero oggetto della richiesta deve essere avvenuta in data successiva al 1*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gennaio 2009 e non deve essere avvenuta a seguito di portabilità del numero verso altro operatore o a seguito di esplicita richiesta da parte del cliente mediante invio di A/R di disdetta”.

Inoltre, dalla consultazione delle Condizioni generali di contratto della Società H3G (nella versione aggiornata al mese di febbraio 2016) è emerso altresì che *“In caso di servizi UMTS prepagati “3” fornirà al Cliente i predetti servizi UMTS per periodi di 12 (dodici) mesi decorrenti dal giorno di attivazione della SIM o dall’ultima operazione di pagamento (“ricarica”). Trascorso detto periodo, “3”, previa comunicazione al Cliente a mezzo SMS, si riserva di disattivare la SIM, con diritto del Cliente alla restituzione del solo Credito residuo”*.

La genericità ed incompletezza delle informazioni presenti sul sito aziendale hanno indotto l’Autorità a richiedere alla Società precisazioni e chiarimenti (nota 28 gennaio 2016, prot. 4089) forniti da H3G con nota 10 febbraio 2016 (prot. 6630 del 12 febbraio 2016).

Dall’esame di tutta la documentazione è emerso che la procedura descritta sul sito aziendale, nonché quella illustrata nella nota del 10 febbraio 2016, presenta evidenti difformità rispetto alle previsioni della normativa vigente, in quanto:

- le modalità con cui viene informato il cliente dell’approssimarsi della scadenza della Sim card, specificate nel dettaglio solo a seguito di richiesta istruttoria, non risultano, dalle segnalazioni pervenute, essere state sempre diligentemente poste in essere;
- è consentita la riattivazione gratuita (ed *on line*) dei servizi sulla medesima numerazione solo se il cliente sia in possesso di altra Sim card attiva; in caso contrario, il cliente, oltre a doversi recare presso un punto vendita aziendale deve acquistare una nuova Sim card;
- non è, dunque, rispettata la disposizione secondo cui la riattivazione deve avvenire mediante procedure semplici entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali;
- la previsione secondo cui la *“disattivazione dell’utenza ricaricabile associata al numero oggetto della richiesta deve essere avvenuta in data successiva al 1 gennaio 2009”* pare reiterare un limite non previsto dalla normativa vigente e per tal motivo già sanzionato con delibera n. 416/13/CONS.

Tanto premesso, con atto n. 13/16/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 8, comma 9, dell’Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR.

2. Deduzioni della Società

La Società preliminarmente afferma che, per quanto riguarda la gestione della disattivazione delle carte prepagate mobili, il Piano di numerazione impone agli operatori nazionali due distinti obblighi a tutela dei consumatori: il primo riguarda la trasparenza circa il termine di conclusione del contratto di fornitura dei servizi, e l’altro è relativo alle modalità per il recupero della numerazione disattivata. In particolare, assume H3G, che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gli operatori sono obbligati “*a rendere edotti i clienti prepagati circa la disciplina contrattuale di scadenza della Sim card e anche di informarli con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alle date di sospensione del servizio e di cessazione del numero*”.

Quanto al primo obbligo, la Società afferma che, come già chiarito nella fase preistruttoria, è previsto un termine contrattuale di erogazione dei servizi prepagati di dodici mesi dall'ultima ricarica, come espressamente indicato dall'articolo 5, comma 4, delle condizioni generali di contratto. Secondo H3G il cliente, al momento della conclusione del contratto di fornitura di una utenza prepagata, sottoscrive anche tale clausola per presa visione ed accettazione (che non riveste alcun carattere di vessatorietà); inoltre, per la Società, essendo il termine di 12 mesi dall'ultima ricarica largamente utilizzato nel mercato nazionale dai principali operatori, è ragionevole presumere che la detta clausola contrattuale sia in ogni caso nota ai “*consumatori minimamente avveduti*”. Pertanto, secondo H3G, “*il cliente deduce il termine di fornitura dei servizi prepagati dalla data dell'ultima ricarica effettuata: tale data è riportata peraltro anche nelle informazioni disponibili accedendo alla propria area clienti sul portale web (tre.it), ovvero mediante l'app gratuita Area Clienti 3 fornita per i diversi sistemi operativi degli smartphone in commercio*”.

H3G sostiene, inoltre, che, come previsto dalle dette condizioni generali di contratto, il messaggio di testo inviato¹, con anticipo di almeno 30 giorni, alla clientela che non effettua ricariche da almeno 12 mesi (o che ha attivato l'utenza da 12 mesi senza ricaricare), assolve anche alla seconda parte dell'obbligo e cioè quello di comunicare la scadenza della Sim, ovvero la previa notifica della data di disattivazione del servizio.

Tale obbligo, secondo la Società, è stato assolto anche per gli utenti che ne hanno segnalato la violazione, in quanto, come emerge dalla tabella allegata in memoria, il messaggio di avviso della disattivazione dell'utenza è stato inviato rispettando il termine di trenta giorni previsto dalla normativa vigente.

Quanto al secondo obbligo, relativo alle procedure di recupero della numerazione prepagata disattivata, la Società afferma che provvede a mantenere la numerazione disattivata a disposizioni del cliente per 24 mesi dall'ultima ricarica effettuata (per tutta la clientela prepagata); se si tratta di una numerazione importata mediante procedure di MNP (ovvero di numerazione della quale H3G non è assegnataria) il numero viene mantenuto sui sistemi di H3G per ventiquattro mesi prima di essere restituito all'operatore *Donor* nell'ambito dei processi di portabilità (c.d. *repatriation*). Inoltre, H3G precisa che se il cliente intende recuperare la propria numerazione può farlo “*gratuitamente tramite una chiamata gratuita al 133 o al 4030, o recandosi presso un punto vendita 3 o inviando un fax al numero gratuito 800179600*” e che “*nella stragrande maggioranza dei casi, il recupero è effettuato on line*” tramite chiamata al servizio assistenza clienti che procede

¹ Un SMS che comunica la data di scadenza della SIM e rinvia alla seguente *orphan page* “*Gentile cliente, come previsto dall'articolo 5 delle condizioni generali di contratto relative ai servizi di comunicazione UMTS di 3, si ricorda che la SIM scade dopo un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal giorno di attivazione o di ricarica. Con la presente comunicazione 3 notifica che disattiverà la SIM alla data indicata nell'SMS, salvo il diritto del Cliente alla restituzione del Credito Residuo. In deroga a quanto specificato nell'articolo 5, si ricorda che il traffico uscente resterà abilitato per i prossimi trenta giorni. Si ricorda che il numero telefonico potrà essere recuperato entro ventiquattro mesi dalla data dell'ultima ricarica*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

direttamente dopo aver espletato una procedura di riconoscimento e registrato la conversazione.

La Società afferma, inoltre, che anche nel caso delle utenze oggetto di segnalazione la procedura di recupero si è svolta in maniera semplice ed efficiente, come comprovato dalla allegata tabella, tranne che per due clienti che non avevano indicato gli estremi della nuova Sim su cui effettuare il detto recupero. E ciò perché *“una volta disattivata la Sim Card deve essere necessariamente sostituita”* non essendo possibile recuperare su di essa la numerazione.

Infine, la Società sostiene che l'acquisto di una nuova Sim non è un onere aggiuntivo, in quanto, nonostante il cliente richieda l'attivazione di una numerazione già disattivata e mantenuta a sua disposizione per due anni dall'ultima ricarica, l'operazione è effettuata gratuitamente ed alle stesse condizioni di un qualsiasi cliente che richieda l'attivazione del servizio su di una nuova numerazione.

Tanto premesso, la Società chiede l'archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione contestata. H3G ha altresì dichiarato *“volendo cogliere una opportunità dalla dall'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, per un miglioramento delle proprie procedure”* di aver attivato le necessarie attività per poter includere la data prevista per la disattivazione dell'utenza prepagata anche tra le informazioni disponibili sia nell'area clienti del portale *web* che nella relativa *App*. In tal modo *“a prescindere dalla comunicazione via SMS (il cui invio sarà mantenuto anche in futuro), il cliente potrà più agevolmente in modo autonomo monitorare costantemente l'approssimarsi della scadenza del proprio contratto prepagato”*, prevedendo la relativa modifica dei sistemi informativi entro la fine del corrente anno 2016.

Nessuna argomentazione H3G offre, nello scritto difensivo, con riferimento alla valenza della previsione presente sul proprio sito *web*, secondo cui *“la disattivazione dell'utenza ricaricabile associata al numero oggetto della richiesta deve essere avvenuta in data successiva al 1 gennaio 2009”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR stabilisce testualmente che *“i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. I fornitori di servizi che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. I fornitori di servizi informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ratio della disposizione è quella di assicurare ai clienti una informazione trasparente ed efficace in ordine al periodo di utilizzo e di disponibilità della numerazione di tipo mobile e, dunque, di a) garantire la funzionalità della numerazione per almeno dodici mesi dall'ultimo rapporto commerciale; b) informare il cliente, con preavviso di almeno trenta giorni, sia dell'eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero; c) consentire, mediante procedure semplici e non onerose per i clienti, la riattivazione della numerazione sospesa.

Tanto premesso, in via preliminare, si precisa che oggetto di contestazione non è la procedura informativa così come implementata dalla Società, ma semmai la sua corretta attuazione.

A riguardo si osserva che, H3G si limita a fornire per alcune utenze oggetto di segnalazione le seguenti informazioni: il numero di telefono, la data di disattivazione e la data di invio dell'SMS.

Non si dimostra né l'effettivo invio e ricezione del messaggio che avrebbe dovuto indicare la data di disattivazione del servizio, né la data dell'ultima ricarica o quella di attivazione della Sim. Senza tali evidenze, non è possibile affermare che la disattivazione sia avvenuta legittimamente e con congruo preavviso. Va peraltro notato che, dai dati forniti, non risulta neppure che il traffico in uscita sia rimasto abilitato per ulteriori 30 giorni come previsto nelle informazioni di cui alla richiamata *orphan page*.

Inconferenti appaiono, poi, le argomentazioni tese a sostenere che al cliente "*minimamente avveduto*" dovrebbe essere noto che il diritto di fruizione dei servizi prepagati è di dodici mesi: se così fosse non graverebbe sull'operatore l'onere di informare il cliente dell'approssimarsi della disattivazione; inoltre è la stessa Società a rammentare la cogenza del detto obbligo, trasfuso del resto anche nelle proprie condizioni generali di contratto.

Pertanto, con riferimento al rispetto del primo obbligo - trasparenza sulla data di sospensione del servizio - la Società, contrariamente a quanto asserito, non ha dimostrato di averlo assolto sempre diligentemente.

Con riferimento al rispetto del secondo obbligo - recupero gratuito della numerazione - le argomentazioni della Società non sono condivisibili.

Dalla mera lettura del disposto normativo si evince con chiarezza che si è inteso assicurare a tutti i clienti il recupero della numerazione attraverso una procedura semplice e senza oneri aggiuntivi.

E' dunque evidente che per procedura senza oneri aggiuntivi si intende l'intero *iter* finalizzato a consentire all'utente di recuperare ed utilizzare la propria numerazione, e non solo, come lascia intendere H3G, quello limitato al recupero della numerazione.

Infatti, secondo la Società, gratuita sarebbe solo la procedura di recupero del numero e non anche lo *step* successivo che dipende dal possesso o meno di una scheda attiva. Ma accedendo a tale tesi si finirebbe per vanificare la chiara *ratio* della normativa in esame che ne prevede la gratuità, oltre che legittimare una ingiustificata disparità di trattamento. Conseguentemente infondato è anche l'assunto con cui si tenta di sostenere che l'acquisto di una nuova Sim non sarebbe un onere "aggiuntivo" rispetto a quello richiesto a qualsiasi consumatore che voglia accedere al servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infatti un conto è acquistare per la prima volta una Sim, altro è doverla pagare nuovamente per ottenere il recupero della numerazione (e ciò a maggior ragione nei casi in cui la disattivazione sia dipesa da una condotta non corretta dell'operatore).

Per mera completezza, la disamina della seconda tabella relativa ai tempi di recupero conferma che la "rapidità" e "gratuità" della procedura è assicurata solo qualora si svolga secondo quelli che per la Società sono i "canoni ordinari" e cioè chiamata al 133 e recupero *on line* per i clienti in possesso di altra scheda attiva.

A ciò aggiungasi che l'Autorità, al fine di comprendere la portata della condotta contestata e l'impatto nei confronti degli utenti, ha chiesto alla Società, in data 8 settembre 2016, di fornire informazioni di dettaglio concernenti: *a)* eventuale esistenza di una precedente procedura di recupero della numerazione disattivata/cessata completamente gratuita; in caso affermativo indicarne il periodo di vigenza; *b)* da quando è stata adottata la procedura onerosa di recupero della numerazione disattivata/cessata, i costi previsti, ed eventuali variazioni degli stessi; *c)* numero di disattivazioni/cessazioni effettuate fino alla data odierna, in ragione della mancata ricarica da parte dei clienti; *d)* numero di richieste di riattivazione, pervenute sino ad oggi, e modalità di gestione seguite; *e)* entità complessiva, fino alla data odierna, delle somme corrisposte dagli utenti per ottenere il recupero della numerazione disattivata/cessata.

La Società, con nota del 10 ottobre 2016, ha affermato che, come precisato nella memoria difensiva, la procedura di recupero della numerazione relativa ad una utenza prepagata cessata è gratuita ed è attivabile anche tramite una chiamata gratuita al 133; essa è rimasta invariata sin dal 2010, data di entrata in vigore delle norme fissate dall'Autorità; che resta a carico del cliente l'eventuale costo per la messa a disposizione di una nuova Sim card, sempre che questi non ne disponga già di una; che per le Sim card prepagate, non abbinate a specifiche offerte correlate ad un particolare metodo di pagamento (es. carta di credito o addebito su conto corrente) il prezzo da applicare ai clienti suggerito H3G ai propri venditori è stato (costantemente) di 5 euro; che fino a tutto l'anno 2013, la Sim, una volta venduta al prezzo stabilito dal *dealer*, includeva un corrispettivo di 3 euro di credito prepagato; che il numero di disattivazioni di carte ricaricabili per mancata ricarica da parte del cliente, dal 2010 al settembre 2016, è di circa 10 milioni; che, per lo stesso periodo, il numero di richieste di riattivazione risulta essere pari a 32.126; attualmente, in media, circa 115 carte Sim prepagate sono riattivate mensilmente; che le procedure commerciali utilizzate da H3G non consentono di fornire un importo esatto relativo alla vendita di tali Sim a clienti che hanno richiesto il recupero della numerazione, ma solo stimato sulla base dei volumi sopraindicati e del prezzo di vendita suggerito ai propri *dealer* da H3G.

Dalle rese informazioni emerge che la Società ha introdotto, dal 2010, una procedura onerosa di recupero della numerazione ed ha continuato ad applicarla senza soluzione di continuità. L'entità complessiva degli importi corrisposti dai clienti per il recupero delle numerazioni cessate (32.126) è stimabile, per il medesimo periodo, in almeno euro 160.630,00, non essendo quantificabile l'eventuale pagamento da parte dell'utente di un prezzo superiore al minimo suggerito. Ai medesimi clienti, la Società ha riconosciuto in sede di attivazione 49.878,00 euro come *bonus* di traffico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla quarta contestazione, la Società si è impegnata, in sede di audizione, ad eliminare il riferimento all'anno 2009, ritenendolo un mero refuso. A riguardo si osserva che ad oggi il detto riferimento è ancora presente sul sito.

In conclusione, si ritiene che la Società non abbia addotto argomentazioni valide ai fini dell'esclusione della propria responsabilità e, pertanto, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del Codice, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/81;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria per un importo pari ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/81:

A. Gravità della violazione

La Società, con riferimento agli obblighi informativi, non ha dimostrato, nei casi segnalati, di aver posto in essere correttamente la procedura informativa dalla stessa implementata. Inoltre, prevedendo la riattivazione gratuita (ed *on line*) dei servizi sulla medesima numerazione solo per i clienti in possesso di altra Sim card attiva, ha illegittimamente reso onerosa la procedura di recupero. La condotta contestata, protraendosi dall'entrata in vigore dell'obbligo a tutt'oggi, può essere considerata di lunga durata e di media entità, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società ha ribadito, nel corso del procedimento, la correttezza del proprio operato e non ha cessato la condotta. Sotto il profilo degli obblighi di trasparenza delle informazioni, invece, la medesima Società ha manifestato l'intenzione di migliorare la procedura apportando delle innovazioni in favore della clientela, ovvero l'inclusione entro la fine del 2016 della data prevista per la disattivazione dell'utenza prepagata anche tra le informazioni disponibili nell'area clienti del portale *web* e nella relativa App.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il corretto assolvimento degli obblighi regolamentari previsti dalla delibera n. 8/15/CIR ed è già stata sanzionata per la violazione della medesima normativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015 pari a 2.002 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società H3G S.p.A. non ha adottato una procedura conforme a quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, dell'Allegato A, alla delibera n. 8/15/CIR in materia di cessazione delle numerazioni mobili e personali, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice;

DIFFIDA

la predetta Società dal continuare a porre in essere le condotte contestate;

INGIUNGE

alla citata società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27, della citata legge n. 689/81, la somma di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 482/16/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 482/16/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi